

(N. 2003)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

e dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1957

---

Utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e completato da successivi scambi di note, per agevolare il finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il 30 ottobre 1956 è stato stipulato, tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America, un Accordo completato dagli scambi di note in data 7, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957, concernente l'assegnazione all'Italia di prodotti agricoli americani (cotone, granoturco, tabacco, olio di semi di cotone e olio di semi di soia).

L'articolo 2, lettera *d*), modificato dai sopraindicati scambi di note, di tale Accordo prevede l'impiego in prestiti, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, a favore del Governo italiano, per promuovere lo sviluppo economico dell'Italia dell'equivalente in lire di 52,4 milioni di dollari, pari a Lit. 32.750.000.000, derivante dalla vendita di prodotti agricoli di cui trattasi.

Con lo scambio di note allegate all'Accordo del 30 ottobre 1956 e successive, è stata stabilita come segue la ripartizione della somma di cui sopra:

per programmi di industrializzazione del Mezzogiorno . . . . .	Lit. 15.875.000.000
per programmi relativi al credito a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane . . . . .	» 6.875.000.000
per programmi di costruzione ed arredamento di istituti professionali nei settori dell'industria, del commercio, della amministrazione e della agricoltura . . . . .	» 5.000.000.000
per programmi di sviluppo dell'agricoltura . . . . .	» 5.000.000.000

Il disegno di legge in esame provvede per quanto concerne l'utilizzazione della quota del prestito destinata ai programmi relativi al credito a medio e lungo termine, a favore delle industrie italiane esportatrici.

Tale utilizzazione è stata suggerita dalle seguenti considerazioni:

*a)* la crescente espansione delle nostre esportazioni di beni strumentali, nel quadro di una accresciuta capacità competitiva della industria italiana, determinerà necessariamente una maggiore concessione di crediti a medio e lungo tempo. Tali prevedibili maggiori richieste non potrebbero venire soddisfatte, in quanto i progetti in via di conclusione, inattuabili in relazione alla loro importanza senza il concorso finanziario del Mediocredito, assorbiranno i mezzi di cui quest'ultimo attualmente dispone;

*b)* la necessità che l'Italia si inserisca come fattore attivo nel processo di sviluppo di Paesi arretrati o in fase di espansione economica;

*c)* importanza del fatto che, contribuendo il Governo degli Stati Uniti d'America ad incrementare lo sviluppo dell'industria esportatrice italiana, si riconosce implicitamente al nostro Paese un'importanza funzionale nella collaborazione economica internazionale.

Poichè le disponibilità da destinare agli scopi sopradescritti si formeranno gradatamente, in relazione alla vendita dei prodotti agricoli americani posti a disposizione dell'Italia, anche i prelevamenti per le operazioni creditizie di cui trattasi dovranno effettuarsi gradatamente, entro l'ammontare massimo di lire italiane 6.875.000.000.

L'Istituto Centrale del Mediocredito assumerà, a valere sul fondo predetto, il servizio di ammortamento per capitali ed interessi della quota di prestito U.S.A., allo scopo di assicurare tempestivamente alle singole scadenze i correlativi rimborsi dovuti al Governo americano, evitandosi ogni aggravio per il bilancio dello Stato.

I rapporti fra il tesoro italiano ed il Mediocredito verranno regolati con apposita convenzione.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 e completato da successivi scambi di note, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 6.875 di lire, da destinarsi ai finanziamenti dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane, previsti dall'articolo 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

## Art. 2.

Le somme, prelevate a norma del precedente articolo 1, affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto Centrale del Mediocredito, istituito con legge 25 luglio 1952,

n. 949, in aggiunta ai fondi a disposizione di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Le somme, versate in conformità del presente articolo, formeranno oggetto di distinta gestione da parte dell'Istituto Centrale del Mediocredito, il quale assumerà a suo carico il servizio per capitali ed interessi della quota di prestito, costituita dall'ammontare indicato al precedente articolo 1.

## Art. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti dei crediti previsti dalla presente legge, si applicheranno le norme e modalità di cui allo articolo 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto Centrale del Mediocredito le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.